

Normativa

Valore doganale del software: nuova pronuncia della Corte di giustizia.

Con la sentenza del 10 settembre 2020, C-509/19, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che, secondo una corretta interpretazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), cdu, il valore economico di un software concepito nell'Ue e messo poi gratuitamente a disposizione del venditore di un Paese terzo da parte del compratore, deve, all'atto dell'importazione, essere considerato ai fini della determinazione del valore in dogana.

Il caso in concreto riguarda un'azienda di automobili che fabbricava veicoli contenenti centraline di comando, prodotte in un Paese extra-Ue. L'impresa europea aveva successivamente sviluppato un software per effettuare operazioni tecniche e connesso alla centralina e successivamente messo a disposizione dei produttori extra-Ue per permettere loro il collaudo dei propri prodotti prima della consegna.

A questo punto, la società europea si ritrovava a importare le centraline senza tenere conto, all'interno del valore dichiarato in dogana, il costo di sviluppo del software.

La CGUE ha dichiarato che il valore economico del software, se concepito all'interno dell'Unione europea e ceduto gratuitamente, può essere aggiunto al valore di transizione in dogana. Questo perché i software rientrano nella definizione di "materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate" di cui all'articolo 71 del cdu.

La Corte ha interpretato l'articolo in questione ritenendo che il valore doganale di un bene deve riflettere il valore economico reale dello stesso, tenendo in considerazione tutti gli aspetti che lo compongono.

Fonte: Studio Legale UBFP – 21 settembre 2020